



284/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **59038** del registro di segreteria, proposto da

CATELANI Marco, nato a Greve in Chianti (FI) il 20 febbraio 1954 ed ivi residente in Via del Crocino n. 3 (c.f. CTLMRC54B20E169X), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gabriella Del Rosso (c.f. DLRMGB52L53G713M), pec: maria.delrosso@firenze.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosa Maffei, in Roma, alla via Nizza n. 66, pec: rosamaffei@ordineavvocatiroma.org, come da procura a margine dell'atto di appello

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti **Sergio Preden** (c.f.
PRDSRG72L16H501O), pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it,
Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K), pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, **Giuseppina Giannico**
(c.f.GNNGPP70B67D883T), posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, **Lidia Carcavallo** (c.f.
CRCLDI68C66F839U) posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e **Sebastiano Caruso** (c.f.
CRSSST60L27E463R) posta elettronica certificata:
avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it, come da procura
speciale in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi
domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici
dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso

la sentenza 74/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, depositata in data 4 marzo 2021

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza dell'8 giugno 2023, con l'assistenza del segretario
di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci,
l'avv. Maria Gabriella Del Rosso per l'appellante e l'avv. Sergio
Preden per l'Inps.

FATTO

Con atto pervenuto in segreteria il 13 luglio 2021, il sig. Catelani Marco ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso volto ad ottenere, per effetto dell'applicazione dell'istituto del cumulo previsto dalla legge n. 228/2012, la riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo per la quota maturata sino al 31/12/2011 e con il sistema contributivo per la quota maturata successivamente.

Con l'odierno atto di gravame, il sig. Catelani vantando contributi versati sia presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), che, per attività libero professionale, presso la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), dopo aver precisato che sussistono nell'ordinamento distinti istituti per la ricongiunzione, totalizzazione o cumulo dei contributi finalizzati all'intero utilizzo degli oneri contributivi versati e che, in particolare, il cumulo dei contributi consiste nell'utilizzo di tutta la contribuzione non coincidente al fine del conseguimento di un'unica pensione, lamenta la contraddittorietà della decisione assunta dal Giudice di primo grado per aver ritenuto che la pensione in questione deve calcolarsi secondo le regole previste da ciascuna gestione e liquidata *pro-quota*, così giungendo alla conclusione che l'istituto del cumulo, previsto dalla legge n. 228/2012, varrebbe ai fini dell'anzianità contributiva per la liquidazione della pensione, ma non per il calcolo della medesima dovendosi considerare che l'appellante non aveva maturato almeno 18 anni nella gestione CPDEL al 31 dicembre 1995.

Da tali conclusioni, la parte appellante trae la conseguenza che, mediante siffatta applicazione dell'istituto del cumulo dei contributi, non sarebbe ravvisabile alcun beneficio rispetto alla disciplina prevista in tema di totalizzazione dall'art. 4 del d. lgs. n. 42/2006, ed inoltre, l'esclusione del computo cumulativo dell'intero periodo contributivo si porrebbe in contrasto con la disciplina in materia che troverebbe la propria *"originalità rispetto alla ricongiunzione e alla totalizzazione nella circostanza che i contributi versati nelle varie gestioni sono considerati unitariamente per determinare quale sia il regime di calcolo applicabile secondo le diverse gestioni, cosicché coloro che, come il ricorrente, possono far valere 18 anni di contributi comunque versati al 31/12/1995, hanno diritto alla liquidazione della quota di pensione INPS - ex INPDAP, con il sistema di calcolo retributivo"*.

In conclusione, l'appellante chiede di accogliere il gravame e per l'effetto dichiarare il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico percepito dall'INPS, gestione ex INPDAP, interamente con il sistema retributivo per la parte maturata al 31/12/2011 e con il sistema contributivo per la parte maturata successivamente, nella misura prevista per legge, oltre interessi dal 3/1/2019 (121° giorno successivo alla domanda del 5/9/2018) al saldo, con vittoria di spese di giudizio per entrambi i gradi.

Con memoria, depositata in data 18 maggio 2023, si è costituito l'Istituto previdenziale che ha evidenziato che l'appellante è titolare, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, di pensione anticipata liquidata con il sistema del cumulo gratuito di cui all'art. 1, commi 239 e ss.,

della legge n. 228/2012 e che, nella liquidazione della pensione, è stato applicato il criterio c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995, giacché, al 31 dicembre 1995, l'anzianità contributiva era inferiore ai 18 anni.

Secondo la parte appellata, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini del sistema di calcolo della quota di pensione a suo carico, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione, non sovrapposta, maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria o le forme esclusive e sostitutive della medesima. E per poter verificare se la quota di pensione a carico dell'Inps (per la parte maturata prima dell'entrata in vigore della legge Fornero) debba essere calcolata o meno con il sistema retributivo occorre far riferimento ai criteri stabiliti dalla legge n. 335/1995 e quindi all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, non essendo contemplata dall'art. 1, commi 6 e ss., della citata legge n. 335/1995, l'iscrizione nelle casse professionali, come, peraltro, affermato anche dalla giurisprudenza.

Secondo l'Inps, se è pur vero che, nell'ambito della normativa speciale in tema di cumulo, risultano inserite dal comma 246 della legge n. 228/2012 le casse professionali, deve, tuttavia, considerarsi che l'art. 1, comma 2, della legge n. 335/1995 vieta specificatamente di introdurre eccezioni o deroghe alla legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni ed, al riguardo, né la legge n. 228/2012, né la legge n. 232/2016 (che ha esteso, dal 1° gennaio 2017,

la facoltà di cumulo alla contribuzione versata alle casse professionali), hanno apportato «*esprese modificazioni*» all'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995.

Reputa, inoltre, l'Istituto che il rinvio effettuato dal comma 246 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 ad una specifica disposizione ossia al comma 239 dello stesso articolo fa deporre per un rinvio di natura statica e non dinamica essendo riferito al testo della norma, così come vigente alla data della sua entrata in vigore (che non contemplava le Casse professionali), e non pure alle sue successive innovazioni, non potendo l'onere gravante sull'Inps, quale ente gestore della assicurazione generale ovvero della forma esclusiva, essere condizionato non già dalla consistenza della provvista contributiva (maggiore o minore di 18 anni) versata nel regime generale o in quello esclusivo o sostitutivo, bensì dalla presenza di contribuzione in enti, ossia le casse privatizzate, del tutto avulsi rispetto a quel regime e neppure soggetti a regolamentazione legislativa, ma disciplinati dai provvedimenti adottati dai rispettivi organi deliberanti. A conferma di ciò, l'Inps deduce che le casse professionali sono eccettuate dall'ambito di applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge Fornero e dunque dall'obbligatorio passaggio al sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, essendo rimessa alla loro autonomia gestionale l'individuazione delle misure ritenute idonee ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.

Inoltre, ad avviso dell'Inps, la liquidazione della pensione in

cumulo rispetto alla liquidazione della pensione in totalizzazione ha consentito un indubbio vantaggio per l'appellante poiché, se avesse optato per la liquidazione in totalizzazione, avrebbe ottenuto un trattamento composto da due quote (ovvero quella riferita all'anzianità assicurativa maturata presso la CIPAG e quella riferita all'anzianità assicurativa maturata presso la Gestione pubblica) calcolate entrambe con il sistema contributivo puro, mentre l'utilizzo del sistema del cumulo gratuito previsto dalla legge n. 228/2012 gli ha consentito di ottenere una quota (quella a carico della CIPAG) calcolata con il sistema totalmente retributivo ed un'altra quota (quella a carico della Gestione pubblica) calcolata con il sistema misto.

La parte appellata conclude, quindi, per il rigetto dell'atto di appello.

All'udienza dell'8 giugno 2023, le parti hanno ampiamente illustrato le proprie argomentazioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appellante si duole che il Giudice di *prime cure* ha concluso per il rigetto del ricorso per aver escluso il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo per la quota maturata sino al 31 dicembre 2011, per effetto del ricorso all'istituto del cumulo gratuito dei contributi previsto dalla legge n. 228/2012.

Nella vicenda all'odierno esame, l'appellante, vantando un'anzianità contributiva di oltre 43 anni, si è avvalso della predetta

disciplina in tema di cumulo gratuito per i contributi versati risultando iscritto dapprima, e precisamente dal 1° gennaio 1976, presso la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) che ha applicato il sistema di calcolo retributivo e poi, dal 1° settembre 1993, presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL).

Preliminarmente, il Collegio evidenzia che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c. *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.

L'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dalla legge n. 232/2015, prevede che, ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità,

vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto.

La normativa in esame aggiunge che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni (comma 243); che ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, deve determinare il trattamento *pro quota* in

rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (comma 245); che la liquidazione del trattamento è a carico dell'Inps, previa acquisizione delle quote di pensione da parte degli enti coinvolti nel cumulo (comma 244) e che, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Ne consegue, pertanto, che la disciplina introdotta dalla legge n. 228 /2012 consente di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione, mediante l'applicazione di un criterio di calcolo *pro-quota*, secondo le regole specifiche di ciascuna gestione, potendosi, così, addivenire ad una modalità di calcolo misto, retributivo o contributivo, consentendo una pensione più alta di quella ottenuta in applicazione del regime di totalizzazione con il metodo contributivo.

L'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'applicazione dell'istituto anche ai

soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, così includendo anche coloro che svolgono attività autonoma libera professionale.

Tale disciplina finalizzata ad ampliare anche per gli iscritti alle casse professionali la possibilità di accedere al “cumulo gratuito” deve, tuttavia, trovare adeguato coordinamento con le disposizioni dettate dalla L. n. 335/1993 recante la riforma del sistema pensionistico con la conseguenza che, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, occorre considerare soltanto la contribuzione maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima.

Non si ravvisa, infatti, nell’attuale sistema ordinamentale in materia, alcuna deroga espressa a tale normativa dovendosi, al riguardo, rammentare, come eccepito dall’Istituto previdenziale appellato, che le disposizioni della predetta legge n. 335/1993 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e che le successive leggi non possono introdurre eccezioni o deroghe se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

Deve, quindi, tenersi distinto il diritto dell’appellante a fruire dell’istituto del cumulo gratuito sancito dalla su richiamata novella normativa, dall’applicazione del sistema di liquidazione del trattamento pensionistico che non può che seguire la legislazione

prevista in materia previdenziale ed in particolare, nella fattispecie, il disposto dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1993 ai sensi del quale per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Reputa, dunque, il Collegio, in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, che: *“il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, mediante la fictio iuris del cumulo gratuito, sia finalizzato al conseguimento del diritto a pensione senza che ciò possa ridondare sulla misura della stessa poiché la novella legislativa del 2016 ha riguardato soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla modifica) che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Tale ultima disposizione conduce, altresì, ad escludere la possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il*

computo del trattamento pensionistico in gestioni diverse". Ne consegue che il disposto del comma 246 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 secondo cui, ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, deve riferirsi "ai periodi assicurativi maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 ovvero alle gestioni di competenza Inps ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti. Diversamente considerando si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizzazione, a fini diversi del diritto, di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili data l'autonomia di cui godono le casse professionali (Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, sent. n. 14/2023, n. 15/2023, n. 16/2023, n. 17/2013 e n. 19/2023).

Il ricorso all'istituto del cumulo gratuito dei contributi risulta, inoltre, più favorevole rispetto alla totalizzazione ove il computo è determinato interamente con il sistema contributivo.

Pertanto, il Collegio ritiene che l'Istituto previdenziale abbia correttamente applicato il sistema di calcolo misto, non avendo l'appellante maturato 18 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 1995 presso la CPDEL.

Conclusivamente, l'atto di appello deve essere respinto.

Le spese devono essere compensate per la peculiarità e novità della questione.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante

la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,
definitivamente pronunciando, rigetta l'atto di appello.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

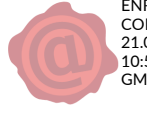
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefania Petrucci
 STEFANIA
PETRUCCI
CORTE DEI CONTI
19.06.2023
15:09:14
GMT+01:00

IL PRESIDENTE

Enrico Torri
 ENRICO TORRI
CORTE DEI CONTI
21.06.2023
10:54:01
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 21/06/2023

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi


CORTE DEI CONTI
MASSIMO BIAGI
CORTE DEI CONTI
21.06.2023 14:23:11
GMT+01:00